Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 febbraio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 20 FEBBRAIO 1958:

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1957.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 agosto 1957, per l'applicazione delle provvidenze previste nel titolo I della legge 25 luglio 1957, n. 595, delle isolate aziende agricole del Piemonte, della Lombardia e della Valle d'Aosta che hanno subito danni gravi a causa delle eccezionali calamità naturali verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957.

(2)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 20 FEBBRAIO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **« Leo - Industrie chimiche farmaceutiche », Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1958. — **Società per azioni Golfetto, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1958. — **S.A.M.E. - Società Azionaria Materiali Edilizi, in Chiusi:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1957. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Lonigo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1957. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° al 6 febbraio 1958. — **« C. L. Malesci e C., società per azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1957. — **« L'elettrometallurgica - Società per azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1957. — **« Fausto Carello e C., società per azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1957. — **« G. Trione e C., società per azioni », in Torino:** Obbligazioni del prestito 1° dicembre 1954 sorteggiate il 30 aprile 1957. — **« G. Trione e C., società per azioni », in Torino:** Obbligazioni del prestito 5 dicembre 1949, sorteggiate il 20 agosto 1957. — **« G. Trione e C., società per azioni », in Torino:** Obbligazioni del prestito 30 aprile 1953, sorteggiate il 20 agosto 1957. — **« L'elettrometallurgica - Società per azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1957. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 3 al 5 febbraio 1958. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 1° al 13 febbraio 1958.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 febbraio 1958, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1957, n. 1193, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1957, n. 1193, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia, con la seguente modificazione: all'articolo 1, alle parole: « non oltre il 31 dicembre 1958 » sono sostituite le parole: « non oltre il 30 giugno 1958 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ussana (Cagliari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nei riguardi dell'Amministrazione comunale di Ussana (Cagliari), si è rivolta la più attenta vigilanza della Prefettura, per l'irregolare andamento che, da tempo, si è dovuto lamentare nella gestione di quella civica Azienda.

Il Consiglio comunale, costituito per legge di 15 membri, risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del maggio 1956, da 12 consiglieri delle correnti politiche di sinistra e da 3 consiglieri di una lista di concentrazione portante il contrassegno dello scudo crociato.

Benchè un siffatto risultato avesse consentito la formazione di un'Amministrazione con decisa prevalenza numerica di una corrente politica, tuttavia, nello stesso gruppo di maggioranza, a causa di beghe personali e di preesistenti rancori, non hanno tardato a manifestarsi divergenze e dissensi che hanno irrimediabilmente compromesso ogni possibilità di azione dell'Ente stesso.

Tale stato di cose emerse, in particolare, da una ispezione disposta dalla Prefettura nell'aprile dello scorso anno, dalla quale risultarono numerose irregolarità, alcune delle quali — imputabili al Consiglio comunale — concretavano inadempienze a precisi obblighi di legge, talchè in data 19 agosto successivo vennero formalmente contestati al sindaco, perchè ne desse comunicazione al Consiglio, in apposita adunanza da convocarsi d'urgenza, ben ventitrè addebiti accertati, con invito a porvi rimedio entro un preciso termine all'uopo prefissato, a scanso delle misure di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Senonchè, il severo monito dell'autorità tutoria non sortì, in pratica, alcun apprezzabile effetto, in quanto la maggioranza del Consiglio, avuta notizia, nella seduta del 14 settembre 1957, delle irregolarità e delle inadempienze contestate, abbandonò l'aula senza prendere alcuna deliberazione, confermando, in tal modo, l'organica incapacità di superare la crisi che travaglia l'Amministrazione.

Ed infatti, una nuova ispezione, disposta dalla Prefettura dopo la scadenza del termine fissato nella contestazione di ad debiti, accertava che nessun serio provvedimento, che valesse a riportare la gestione della civica Azienda, su un piano di regolarità e di funzionalità era stato adottato, laddove, invece, per l'inerzia ed il disinteresse degli amministratori, la situazione si era ulteriormente aggravata.

Sta di fatto che pratiche di rilevante importanza erano inevase, o neppure iniziate, quale quella relativa alla contrattazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, previsto nel bilancio 1957, al fine del ripiano del disavanzo di amministrazione di oltre 15 milioni; la sistemazione delle contabilità arretrate concernenti i cantieri di lavoro, senza la quale non è possibile per il Comune ottenere l'assegnazione di nuovi cantieri; la definizione di varie questioni concernenti il patrimonio terriero del Comune, onde provvedere al suo adeguato sfruttamento; la regolarizzazione di un acquisto di stampati, per l'importo di L. 429.829, effettuato a trattativa privata, senza la prescritta, preventiva autorizzazione; il recupero di spese di spedalità a carico di persone abbienti; la definizione dei rapporti di debito e di credito con il cessato appaltatore delle imposte di consumo, con la conseguente, implicita rinuncia a diritti rivendicabili dal Comune.

Veniva, inoltre, accertato che il disavanzo di cassa, al 31 ottobre 1957, ammontava a L. 1.481.251; che gli stipendi dovuti al personale comunale per il mese di ottobre erano stati corrisposti dal cessato appaltatore delle imposte di consumo, non avendovi provveduto il tesoriere il quale, in considerazione del disavanzo di cassa, ha sospeso ogni pagamento; che l'economo aveva esaurito il fondo a disposizione mentre gli uffici avevano ultimata la scorta di stampati; che la segreteria del Comune, a breve scadenza, non sarebbe stata in grado neanche di assicurare l'inoltro della corrispondenza.

Del tutto trascurate erano poi, l'assistenza ai poveri e la somministrazione di medicinali e, perfino, le scuole erano rimaste chiuse fintantochè un funzionario di prefettura non aveva provveduto a reperire idonei locali e ad acquistare i banchi per gli alunni.

In tale situazione, il 27 dicembre 1957, 9 consiglieri (5 del gruppo di maggioranza e i 3 della minoranza) consci, probabilmente, dell'impopolarità che da tempo circonda l'attività dell'Amministrazione, o nell'intento di sottrarsi alle proprie responsabilità, ovvero, infine, per la verosimile intenzione di consentire la nomina di un commissario prefettizio, presentarono le dimissioni dalla carica, dichiarando fra l'altro che, a causa dei dissidi esistenti nel gruppo consiliare di maggioranza, l'Amministrazione era giunta ad una situazione non più sostenibile, ed esprimendo la fiducia in una gestione commissariale, quale unico rimedio per riportare « giustizia e serenità fra tutti coloro che amano sinceramente il benessere e la tranquillità della classe lavoratrice ».

Tale atto non mancò, fra l'altro, di riscuotere favorevoli commenti e palese soddisfazione da parte della popolazione, nella quale, in conseguenza della esposta situazione, già serpeggiavano diffusi e preoccupanti sintomi di malumore.

Senonchè, inopinatamente, il 2 gennaio 1958, 5 consiglieri ritirarono le proprie dimissioni, mentre delle altre la Giunta comunale, riunitasi il 5 gennaio successivo, si rifiutava di prendere atto, tanto che a ciò ha dovuto provvedere la Giunta provinciale amministrativa.

Le reazioni della popolazione a tale nuovo atteggiamento dei consiglieri comunali si sono manifestate immediatamente, tanto è che l'ambiente locale è dominato da uno stato di grave malcontento e di pericoloso fermento, continuamente alimentati dal più completo disinteresse della maggior parte dei consiglieri, di fronte agli importanti ed indifferibili problemi interessanti la vita cittadina.

In tale stato di cose, nel quale — alla stregua anche di precise segnalazioni degli Organi competenti — è più che fondato il timore che la progressiva tensione degli animi per il disfunzionamento amministrativo del Comune, possa facilmente sfociare in gravi turbative dell'ordine pubblico, e considerata, altresì, la impossibilità di superare per via ordinaria la paralisi funzionale dell'Amministrazione, il prefetto ha rappresentato la necessità e l'urgenza di far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale di Ussana, ai sensi dell'art. 323, del testo unico 1915, della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione del cennato provvedimento, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Ussana e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del direttore di sezione dott. Mariano Tuveri.

Roma, addì 2 febbraio 1958

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nonostante gli interventi e la formale diffida da parte del prefetto, il Consiglio comunale di Ussana (Cagliari) ha persistito nella omissione di provvedimenti obbligatori, determinando, oltre ad una inammissibile situazione antigiuridica, gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, uno stato di pericoloso fermento nell'ambiente locale che costituisce continua e sempre più grave minaccia per l'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano nella specie gli estremi per far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale provinciale e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ussana (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mariano Tuveri, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(820)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1957.

Costituzione del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 70, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania, presso l'Opera nazionale combattenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 20 settembre 1951, relativo alla costituzione del Consiglio della predetta Sezione speciale, per il triennio 1951-1954;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1953 e 29 luglio 1953, con i quali sono state apportate modifiche alla composizione del predetto Consiglio;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per una diversa composizione e per nuove attribuzioni dei Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Consiglio della Sezione speciale di riforma fondiaria dell'Opera nazionale combattenti, in applicazione del predetto art. 5 ed in sostituzione del Consiglio costituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 settembre 1951, e successive modificazioni;

Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, il Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania istituita presso l'Opera nazionale combattenti per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, è così costituito:

Albertario prof. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Mango dott Ernesto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marocchi ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bambini dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Guerrieri dott. Danilo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Lascio Alfonso, Longo Giovanni, Quaranta Emilio, Massimilla Antonio e Sorgente Antonio, assegnatari e presidenti di cooperativa;

Barbi prof. Paolo, Frunzio dott. Luigi, Pugliese ing. Alfonso, Cian Rolando e Lamattina comm. Modesto;

in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e tra persone esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

Roma, addì 23 dicembre 1957

ZOLI

(887)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1957.

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 66, in data 7 febbraio 1951, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, con la quale il predetto Ente ha assunto la denominazione di Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1955, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 175, relativo alla costituzione del Consiglio del predetto Ente, per il triennio 13 aprile 1954-12 aprile 1957;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per una diversa composizione e per nuove attribuzioni dei Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in applicazione del predetto art. 5 ed in sostituzione del Consiglio costituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1954;

Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, è così costituito:

Tartaglini dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

D'Avanzo prof Walter, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bruni avv. Franco, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Lo Iacono dott Andrea, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Altarelli dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Guarguaglini Amerigo, Marchini Bruno, Melosini Costantino, Pesci Alvaro e Sili Pietro, assegnatari e presidenti di cooperativa;

Bologna comm. Vincenzo, Meucci prof. Enzo, Cerruti per. agr. Carlo, Tabacchi dott. Attico e Nannini prof Amos;

in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo.

Roma, addì 23 dicembre 1957

ZOLI

(839)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1957.

Costituzione del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 67, in data 7 febbraio 1951, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1954, registro n. 95 Agricoltura e foreste, foglio n. 219, relativo alla costituzione del Consiglio della predetta Sezione, per il triennio 24 marzo 1954-23 marzo 1957;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per una diversa composizione e per nuove attribuzioni dei Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Consiglio della Sezione di riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, in applicazione del predetto art. 5 ed in sostituzione del Consiglio costituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 1954;

Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, il Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, è così costituito:

Bottalico dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Scipione dott. Ciriaco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Castelfranchi dott. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Franco dott. ing. Antonio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Prattico dott. Emanuele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Zullo Costantino, Simone Domenico, Sornatale Michele, Vizzuso Potito e Maragliono Cosimo, assegnatari e presidenti di cooperativa;

Verrastro prof Vincenzo, De Leonardis dott Donato, Tridente prof. Nicola, Dell'Andro prof. Renato e Urso Giacinto;

in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo.

Roma, addì 23 dicembre 1957

ZOLI

(840)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1957.

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, relativa all'istituzione dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1955, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 336, relativo alla costituzione del Consiglio del predetto Ente, per il triennio 1° febbraio 1955-31 gennaio 1958;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per una diversa composizione e per nuove attribuzioni dei Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Consiglio dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, in applicazione del predetto art. 5 ed in sostituzione del Consiglio costituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1955;

Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, il Consiglio dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, è così costituito:

Morlino avv. Tommaso, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bitetti dott. Walter, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Trivelloni dott. Mario, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Lo Jacono dott. Andrea, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Licata dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fracassi Armando, Villa Cesare, Panfili Angelo, Cianfaglione Ettore e Sciarretta Marco, assegnatari e presidenti di cooperativa;

Orlandi dott. Pietro, Di Gianfilippo prof. Eleuterio, Pompei dott. Antonio, Petrella avv. Vincenzo e Battistella prof. Renzo;

in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e tra persone esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

Roma, addì 23 dicembre 1957

ZOLI

(836)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1957.

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 69, in data 7 febbraio 1951, che istituisce l'Ente per la colonizzazione del Delta padano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1955, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 174, relativo alla costituzione del Consiglio del predetto Ente, per il triennio 22 maggio 1954-21 maggio 1957;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per una diversa composizione e per nuove attribuzioni dei Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in applicazione del predetto art. 5 ed in sostituzione del Consiglio costituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1954;

Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, è così costituito:

Montanari dott. Viscardo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Greco dott. Gioacchino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Salvatore dott. ing. Domenico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Arcà, dott. Rocco, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Frattali dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Finetti Ferruccio, Guidi Andreano, Boscolo Albertino, Mancin Silvio e Vassura Aldo, assegnatari e presidenti di cooperativa;

Piancastelli dott. Ezio, Tedeschi dott. Franco, Sandonà prof. Giovanni, Zanotti dott. Mauro e Cittante cav. uff. Antonio;

in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e tra persone esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

Roma, addì 23 dicembre 1957

ZOLI

(835)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1957.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di San Domenico Savio nel centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 394, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di San Domenico Savio nel centenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di San Domenico Savio nel centenario della morte, emesso nel valore da L. 15, è stampato in rotocalco in due colori, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle disposte su tutta la superficie del

foglio francobolli. La perforatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri. Il formato carta del francobollo è di mm. 30 × 40, il formato stampa di mm. 27 × 37

La vignetta, posta al centro del francobollo, è costituita dalle figure di cinque giovani, rappresentanti le varie razze umane, intenti al lavoro e allo studio, con San Domenico Savio fra di loro, in piedi, con le braccia allargate ed il viso misticamente rivolto verso il cielo. Ai lati della figura del Santo, vi sono le seguenti leggende, in latino e in carattere stampatello: a sinistra « Laborare » a destra « Est Orare ». La vignetta è racchiusa in una cornice rettangolare che è formata, ai lati, da rettangolini sovrapposti in senso verticale, che contengono le espressioni figurative dell'artigianato, della meccanica, della musica, dell'arte grafica e della agricoltura: in alto, al centro, su fondino a mezza tinta, vi è la leggenda in carattere stampatello « Poste Italiane », racchiusa a sinistra dalla leggendina « Lire », a destra dal valore « 15 »; in basso, al centro, vi è, su fondino pieno e in carattere stampatello chiaro, la leggenda « S. Domenico Savio » racchiusa ai lati dalle annualità « 1857-1957 ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori: vignetta, nero-lavagna; cornice, lilla.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1958 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1958
Registro n. 8 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 287. — SIGNORETTI

(850)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1957.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giuseppe Garibaldi nel 150° anniversario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, n. 860, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giuseppe Garibaldi nel 150° anniversario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Giuseppe Garibaldi nel 150° anniversario della nascita, emesso in due valori, rispettivamente da L. 15 e L. 110, è stampato in calcografia su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e intercalate su tutta la superficie del foglio francobolli. La perforatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri. Il formato carta dei francobolli è di mm. 25,38 × 30; il formato stampa, di mm. 22,38 × 27.

La vignetta del valore da L. 15 è costituita dall'effigie di Giuseppe Garibaldi vista di tre quarti, su campo bianco; in alto, vi sono la leggenda ed il valore in cifra in carattere romano « Poste Italiane L. 15 »; in basso, al centro, vi è la leggenda in carattere romano, su due righe, « Giuseppe Garibaldi », negli angoli in basso vi sono le date della nascita e della morte dell'Eroe « 1807-1882 ». Il francobollo è stampato nel colore grigio.

La vignetta del valore da L. 110, racchiude, in una cornicetta rettangolare lineare, un fondino raffigurante la carta geografica dei Paesi dei due mondi dove l'Eroe combattè per la libertà. Sul fondino, spicca al centro la riproduzione di una statua equestre di Giuseppe Garibaldi; in alto, a destra, vi sono le leggende e le annualità « Giuseppe Garibaldi 1807-1882 »; a sinistra, vi sono la leggenda ed il valore « Poste Italiane » « L. 110 », su tre righe, in carattere romano. Il francobollo è stampato nel colore viola-roseo.

Art. 2.

I due valori del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1958 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1958
Registro n. 8 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 288. — SIGNORETTI

(851)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 69, che istituisce l'Ente per la colonizzazione del Delta padano;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 giugno 1954, relativo alla ricostituzione del Collegio sindacale del predetto Ente, per il triennio dal 1° ottobre 1953 al 30 settembre 1956;

Considerato che, nelle more della emanazione della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria e nell'attesa di ricostituire i Consigli di amministrazione, previsti dalla legge medesima, si è ritenuto di procrastinare il rinnovo del Collegio sindacale nominato col precitato decreto Ministeriale in data 19 giugno 1954 e che, pertanto, il medesimo ha continuato a svolgere la propria attività durante l'esercizio finanziario 1956-57;

Ritenuta ora la necessità di ricostituire il Collegio sindacale del predetto Ente, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione del Delta padano, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960, è così costituito:

Membri effettivi:

Mauro dott. Armando, in rappresentanza della Corte dei conti;

Laus dott. Aurelio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Scarantino dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

Danesi dott. Ubaldo, in rappresentanza della Corte dei conti;

Giglio dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Capparelli dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(747)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 66, in data 7 febbraio 1951, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, con la quale il predetto Ente ha assunto la denominazione di Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 giugno 1954, relativo alla ricostituzione del Collegio sindacale del predetto Ente, per il triennio dal 1° ottobre 1953 al 30 settembre 1956;

Considerato che, nelle more della emanazione della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria e nell'attesa di ricostituire i Consigli di amministrazione, previsti dalla legge medesima, si è ritenuto di procrastinare il rinnovo del Collegio sindacale nominato col precitato decreto Ministeriale in data 19 giugno 1954, e successive modificazioni, e che, pertanto, il medesimo ha continuato a svolgere la propria attività durante l'esercizio finanziario 1956-57;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Collegio sindacale del predetto Ente, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, per il triennio dal 1° ottobre 1957 al 30 settembre 1960, è così costituito:

Membri effettivi:

Biagioli dott. Giovanni, in rappresentanza della Corte dei conti;

Ingelido dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gigante dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

Paladini dott. Gaetano, in rappresentanza della Corte dei conti;

Leone dott. Francesco Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Maiorino dott. Arialdo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(748)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, che reca provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, recante norme per l'attuazione della predetta legge 12 maggio 1950, n. 230;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, con cui è stata disposta l'applicazione della citata legge 12 maggio 1950, n. 230, con le modificazioni stabilite dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori compresi nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 1956, n. 521, convertito in legge 31 luglio 1956, n. 872, in base al quale alcune norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, vengono prorogate dal 20 maggio 1956 sino all'entrata in vigore di provvedimenti concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Ritenuta ora la necessità di ricostituire il Collegio sindacale dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per il triennio 1° ottobre 1957 30 settembre 1960, è così costituito:

Membri effettivi:

Petrocelli dott. Guido, in rappresentanza della Corte dei conti;

Sartori dott. Romolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Longo dott. Nando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

Clemente dott. Roberto, in rappresentanza della Corte dei conti;

Cozzi dott. Carmine, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Brancasi dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(752)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.

Autorizzazione alla Società « The Orion Insurance Company Limited », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo furti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1949, con il quale la Società « The Orion Insurance Company Limited », con sede in Londra e rappresentanza generale in Milano, è stata autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica, automobili, incendio, infortuni, responsabilità civile e trasporti;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di poter estendere l'esercizio al ramo furti;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Orion Insurance Company Limited », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo furti.

Roma, addì 28 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(848)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1958.

Sostituzione del direttore generale dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

Vista la legge in data 9 agosto 1954, n. 639, in base alla quale il predetto Ente assume la denominazione di « Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale »;

Visto il proprio decreto, in data 12 maggio 1951, col quale il dott. Euclide Giuliani è stato nominato direttore generale del predetto Ente di riforma fondiaria;

Visto il proprio decreto, in data 16 ottobre 1957, col quale il dott. Aldo Donati è stato incaricato di sostituire il dott. Euclide Giuliani in caso di assenza o di impedimento;

Vista la delibera n. 332, in data 22 gennaio 1958, con la quale il presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, sentito il Consiglio di amministrazione, designa il dott. Aldo Donati quale direttore generale dell'Ente stesso, in sostituzione del dottor Euclide Giuliani, che è stato destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla predetta nomina;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Aldo Donati è nominato direttore generale dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale, in sostituzione del dott. Euclide Giuliani, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 1° gennaio 1958

Il Ministro: COLOMBO

(880)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1958.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra-concorso nazionale per la costruzione di mobili-tipo di carattere economico ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1957, con il quale è stato approvato il regolamento della Mostra concorso nazionale per la costruzione di mobili tipo di carattere economico;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra-concorso nazionale per la costruzione di mobili-tipo di carattere economico » e nelle connesse mostre-concorso regionali aventi lo stesso oggetto, che avranno luogo rispettivamente in Milano e nei capoluoghi di Regione nel periodo 20 aprile 30 giugno, del corrente anno, in conformità del regolamento citato nelle premesse, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 3 febbraio 1958

Il Ministro: GAVA

(847)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano n. 334, in data 8 gennaio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Alfio Tasselli rappresentante dei lavoratori, richiesto dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro) con il sig. Gaetano Albertin;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gaetano Albertin è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Alfio Tasselli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata « Cristallo »

Con decreto n 670 del 13 gennaio 1958, la Società per azioni « Sorgenti Cristallo », con sede in Massa, è autorizzata alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua oligo-minerale denominata « Cristallo » che sgorga in località « Monte Fecchioni » nel territorio del comune di Massa (provincia di Massa Carrara) L'acqua sarà venduta in recipienti di vetro tipo Vichy della capacità di litri uno, e litri mezzo, contrassegnati da etichette rettangolari, rispettivamente delle dimensioni di cm. 16 x 11 e di cm 12 x 9, divise da righe verdi in tre riquadri, uno centrale delle dimensioni di cm 7 x 11 e cm 5 x 9 e due laterali di cm 4 x 11 e cm 3 x 9

Nel riquadro centrale è riprodotta l'immagine di una sorgente che sgorga da monti, con sovrastampato, in rosso, il nome dell'acqua minerale « Cristallo » e in alto i due versi del Landinelli « . a Massa poi vi sono fonti di acqua dolcissima, che di purezza avanzano il cristallo ».

Nel primo rigo del riquadro centrale, a caratteri neri si legge « Acqua oligo-minerale » e quindi, in rosso, « residuo fisso a 180° gr 0,0388 per l. » e sotto: S p A Sorgenti Cristallo - Massa (provincia di Massa-Carrara)

Nella parte inferiore è riportata la seguente frase relativa alle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale La « Cristallo » ha la sua limpida scaturigine dalla viva roccia degli scisti cristallini triassici delle Apuane e trae da essi, in una lenta filtrazione, quell'eccezionale potere solvente che la rende efficacissima nella cura delle malattie del rene, delle vie urinarie, del ricambio e, particolarmente, delle affezioni legate ad iperuricemia (calcolosi, renella, artriti dismetaboliche, ecc)

Nel riquadro laterale di sinistra sono riportate le indicazioni cliniche redatte in data 4 novembre 1956 dal prof Fabio Tronchetti, direttore dell'Istituto di patologia speciale e metodologia clinica dell'Università di Pisa, e le caratteristiche farmacologiche studiate in data 18 ottobre 1956 dal prof Pietro Niccolini, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Pisa

Nel riquadro di destra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi in data 3 novembre 1953 eseguite dal prof Camillo Porlezza, direttore dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Pisa, ed è segnato il giudizio di purezza dell'acqua formulato in data 26 maggio 1956 dal professore Giulio Bonomini, direttore dell'Istituto d'igiene e microbiologia dell'Università di Pisa.

Sul margine superiore è scritto in rosso « Massa - Società per Azioni Sorgenti Cristallo - Massa » sui margini laterali in nero la frase « Bottiglie e tappi sterilizzati », mentre, sul margine inferiore, sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito secondo il progetto allegato alla domanda, nelle vicinanze della sorgente L'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente e la chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(823)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Mohamed Aly Nachaat, Console generale di Egitto a Milano, con giurisdizione sulla Lombardia, l'Emilia Romagna e la Toscana.

(886)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente della Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani, con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1958, sono stati nominati presidente e vice presidente della Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani, rispettivamente, l'avv Francesco Vella ed il dott Nicolò Traina in sostituzione dei dimissionari dott. ing Francesco Lanza di Scalea e l'avv. Antonino Castellet.

(772)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale della roggia Revonchio, in comune di Muzzana (Udine).

Con decreto 26 ottobre 1956, n. 33/141 (1957) del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno del vecchio alveo della roggia Revonchio in comune di Muzzana (Udine), segnata nel catasto dello stesso Comune ai fogli numeri 3 e 5 della superficie di mq 7400 ed indicata nella planimetria rilasciata il 26 marzo 1956, in scala 1 2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(776)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno del torrente Valanidi, in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 29 ottobre 1957, n 186, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno costituente un relitto in destra del torrente Valanidi, in comune di Reggio Calabria, segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 24 per la superficie di mq 1040 ed indicata nella planimetria 28 febbraio 1955 in scala 1:2000_rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(860)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno formante il tratto di alveo abbandonato della roggia dei Molini Pagotto, in comune di Pordenone (Udine).

Con decreto 11 aprile 1957, n. 4/32, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno costituente il tratto di alveo abbandonato della roggia dei Molini Pagotto, in comune di Pordenone (Udine), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n 20, particella 1799/*a*, della superficie di mq 280, ed indicata nella planimetria 7 marzo 1956 in scala 1 1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del decreto stesso.

(861)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno alluvionale in destra del torrente Santerno, in comune di Imola (Bologna).

Con decreto 13 agosto 1957, n. 1176 (1956), del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno alluvionale di nuova formazione sita in destra del torrente Santerno, in comune di Imola (Bologna), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n 198, mappali 90, 91, 92 della superficie di ettari 1.12.60 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 18 giugno 1956 in scala 1 2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, estratto che è parte integrante del decreto stesso.

(862)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno del torrente Valle dei Ronchi, in comune di Gallio (Vicenza).

Con decreto 11 aprile 1957, n 890 (1956), del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente Valle dei Ronchi, in comune di Gallio (Vicenza), segnato nel catasto dello stesso Comune, sezione *A*, foglio n. 1, mappali 838, Ha 0 00 40 e 839 (ettari 0 15 20), della superficie complessiva di ettari 0 15 60 ed indicati nella planimetria 15 febbraio 1955 in scala 1 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(863)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due zone di terreno demaniale del rio Codalo, nei comuni di San Fior e Godega di Sant'Urbano (Treviso).

Con decreto 26 ottobre 1957, n. 1179 (56) del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale di nuova formazione sita lungo il rio Codalo, nei comuni di San Fior e Godega (Treviso), segnata nel catasto del comune di S Fior, sezione *C*, foglio n 6, mappali 74 1/2 (ettari 0 01 20), 114 1/2 (ettari 0 01 50) e 124 1/2 (ettari 0 00 20) e, nel catasto del comune di Godega di Sant'Urbano alla sezione *A*, foglio n. 12, mappale 79 1/2 (ettari 0 02 90) della superficie complessiva di ettari 0 05 80 ed indicata nell'estratto catastale in data 8 giugno 1954 in scala 1 2000 dell Ufficio tecnico erariale di Treviso, estratto che fa parte integrante di questo decreto.

(864)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in sinistra del torrente Steria o Cervo, in comune di Cervo (Imperia).

Con decreto 13 agosto 1957, n 1055 (1956), del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale sito lungo il torrente Steria o Cervo, in comune di Cervo (Imperia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n 1 della superficie di mq 2066 ed indicato nella planimetria rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, sezione autonoma, il 21 luglio 1956 in scala 1.2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(865)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

L'ing Enrico Bertolini, nato a Dorno (Pavia) il 3 novembre 1897, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale (sezioni meccanici), rilasciatogli dal Politecnico di Milano in data 24 dicembre 1920, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1919-20.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(866)

Il dott Carmelo Licciardello, nato a Catania il 15 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica rilasciatogli dalla Università di Catania in data 8 agosto 1953, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1952-53.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(867)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 19 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,82	624,70	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	638,75	637 —	636 —	636,75	637,05	636,50	636,75	638 —	637,75	637,70
Fr Sv lib	145,79	145,80	145,79	145,79	145,75	145,80	145,80	145,80	145,79	145,80
Kr D	90,37	90,34	90,35	90,35	90,30	90,35	90,35	90,35	90,38	90,35
Kr N	87,38	87,36	87,36	87,38	87,35	87,45	87,36	87,40	87,38	87,35
Kr Sv.	120,37	120,26	120,28	120,25	120,20	120,45	120,275	120,40	120,38	120,35
Fol	164,44	164,41	164,43	164,42	164,40	164,70	164,405	164,45	164,43	164,40
Fr B	12,52	12,515	12,5175	12,5175	12,51	12,50	12,52	12,53	12,52	12,52
Fr Fr	148,20	148,12	148,15	148,14	148,20	148,30	148,15	148,20	148,20	148,25
Fr Sv acc.	142,36	142,34	142,35	142,34	142,30	142,45	142,34	142,40	142,38	142,30
Lst	1748,65	1748,25	1748,75	1748,50	1747,75	1748,75	1748,25	1748,60	1748,875	1747 —
Dm occ	148,50	148,48	148,49	148,49	148,40	148,50	148,47	148,50	148,52	148,25
Scell Aust.	23,99	23,99	23,98	23,9925	23,90	24,10	23,99125	24 —	23,99	23,99

Media dei titoli del 19 febbraio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,275
Id 3,50 % 1902	60,30
Id 5 % 1935	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	82,85
Id 3,50 % (Ricostruzione)	74,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,75
Id. 5 % 1936	96,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,275

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99;725
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,80
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96, 0
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,80
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	94,90
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	636,75
1 Franco svizzero lib.	145,795
1 Corona danese	90,35
1 Corona norvegese	87,37
1 Corona svedese	120,262
1 Fiorino olandese	164,412

1 Franco belga	12,519
100 Franchi francesi	148,145
1 Franco svizzero acc.	142,34
1 Lira sterlina	1748,375
1 Marco germanico	148 48
1 Scellino austriaco	23,992

ERRATA CORRIGE

Nei Cambi medi del 15 febbraio 1958, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 17 s m, la quotazione media del « Fol » indicata 164,0525 deve rettificarsi 164,525

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali

AVVISO n 13

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevute, di scadenza semestrale al 1° gennaio e 1° luglio 1956 e 1° gennaio 1957, relativi al certificato Prestito redimibile 3,50 % (1934) n 488062 del capitale nominale di L 22 500 intestato a Pilone Ilario Domenico fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Cerutti Francesca fu Francesco

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n 366, e n 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento delle dette semestralità a chi di diritto

Roma, addì 14 febbraio 1958

Il direttore generale. SCIPIONE

(855)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 13 febbraio 1954 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1952, col quale fu concessa l'onorificenza di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, a Magrini dott Luciano fu Enrico.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 24 agosto 1954 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1953, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ad Aglianò ing. Emanuele di Francesco.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 24 agosto 1954 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1953, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Bonifacio avv. Luigi fu Salvatore.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 24 agosto 1954 è stato revocato il decreto del Presidente

della Repubblica in data 30 dicembre 1953, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Gioia dott Nicola fu Michele

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 4 dicembre 1954 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1953, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Zecca Gino fu Pietrantonio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 14 maggio 1955 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1953, col quale fu concessa la onorificenza di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Rota dott Claudio fu Antonio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 2 dicembre 1955 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1954, col quale fu concessa l onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Forte Laura fu Domenico

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 21 marzo 1956 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1954, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Biagliani dott Alessandro fu Giuseppe

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 15 aprile 1956 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1954 col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Bianchelli prof dott Teofilo di Luigi.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 18 settembre 1956 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1955, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Simone dott Alfonso di Antonio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 18 settembre 1956 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1955 col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Tromba avv Antonio di Giovanni

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 28 febbraio 1957 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1956, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Cacace dott Francesco Saverio di Alfonso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 28 giugno 1957 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1956, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Dorisi Matteo Donato di Vittorio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 8 ottobre 1957 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1956 col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Rubagotti rag Paolo fu Giovanni

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 22 ottobre 1957 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1956, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Intilla Giuseppe di Cataldo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 22 ottobre 1957 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1956, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Satta Livia di Rosolino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 18 novembre 1957 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1957, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Zingali prof. Gaetano fu Antonino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 14 gennaio 1958 e stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1955, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Luminati dott Luigi fu Domenico.

(826)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Borse di studio per la preparazione di docenti di discipline tecniche negli Istituti di istruzione tecnica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1931, n 889,

Visto l'art 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole ed Istituti statali d'istruzione tecnica,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

Decreta:

Art 1

E' indetto per l'anno scolastico 1957 58 un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole ed Istituti di istruzione tecnica

L'ammontare di ciascuna borsa di studio e di L 420 000

La ripartizione delle borse le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per la ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella

Art 2

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame consistente in una prova scritta e in un colloquio onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all insegnamento.

Art 3.

Sono ammessi al concorso alle borse di studio di cui allo art 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto, siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa della annessa tabella, sia o cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all 80 %.

Art 4

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare la domanda al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione tecnica Div 2ª, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* In tale domanda i candidati debbono indicare oltre alla borsa cui aspirano

1) nome, cognome, e residenza,
2) data e luogo di nascita,
3) il possesso della cittadinanza italiana,
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso,
6) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e della Università o dell'Istituto superiore che lo ha rilasciato,
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato

Per coloro che sono dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del capo dell'istituto nel quale essi prestano servizio

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nelle qualità di incaricato o supplente, per almeno un intero anno scolastico (riportando la qualifica di « ottimo »), nella stessa cattedra o in una cattedra analoga a quella alla quale i candidati aspirano

Pertanto, i candidati che abbiano prestato servizio in scuole statali di istruzione tecnica, possono produrre con la domanda i certificati comprovanti tale servizio e la qualifica ottenuta.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art 5

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di giorni trenta della comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente,

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco,

c) certificato generale del casellario giudiziale La firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciata dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza da almeno un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile sulla condotta civile e morale dell'istante, e in conseguenza di escludere dall'esame o, dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno,

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualità del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma, a sua volta, deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia notarile del diploma della laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto,

h) certificato attestante i voti riportati nei singoli esami di laurea e in quello di laurea. Se tale certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o di Istituto superiore la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell Istituto superiore.

Art 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente art 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti

La data della presentazione della domanda o dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione e dell'esclusione dall'esame Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore)

La data e la sede degli esami saranno comunicate agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario qualora ne fossero in possesso come dipendenti dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con funzioni di segretario.

Art 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formulerà il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie dall'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre, però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art 11.

I vincitori delle borse di studio, per fruire del beneficio, devono frequentare nell'anno scolastico 1957-58 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due Istituti di istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificati di frequenza rilasciati dagli Istituti, dalle Aziende o dalle Istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i Convitti nazionali o presso i Convitti annessi agli Istituti e Scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento, qualora si accerti che essi non prendono sufficiente interesse al corso di magistero.

Art 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione (che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero) e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli Enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con la qualifica di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 16 ottobre 1957.

Art 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materie di concorsi a cattedre degli Istituti e delle Scuole d'istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa di complessive L. 2 100 000 graverà sul cap 151 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 maggio 1957

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1957
Registro n. 92 Pubblica Istruzione, foglio n. 29

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammiss one all'esame a norma del regio decreto 12 febbraio 1941, n. 229
Radiotecnica generale - Costruzioni radioelettriche e tecnologie relative - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.	2	Laurea in ingegneria industriale o in fisica.
Costruzioni rurali e disegno relativo - Topografia e disegno relativo - Meccanica agraria	3	Laurea in ingegneria

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(834)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 15307, in data 25 maggio 1957, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 30898 del 18 ottobre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1954, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Sorrentino Giuseppa . . . punti 87,42 su 150
2. D'Angelo Maria . . . . . » 85,38 »
3. Mongiovì Filomena . . . . . » 82,34 »
4. Gracetta Giuseppa . . . . . » 81,62 »
5. Ternini Cecilia . . . . . » 81,56 »
6. Avanzato Carmela . . . . » 81,40 »
7. Ciresi Emanuela . . . . . » 79,77 »
8. Daimotti Concetta . . . . . » 79,61 »
9. Moscato Vincenza . . . . » 79,50 »
10. Accurso Tagano Maria . . » 79,44 »
11. Ferro Antonia . . . . . » 78,86 »
12. Morello Maria . . . . . » 78,40 »
13. Vincenti Giovanna . . . . . » 78,30 »
14. Allegro Giuseppa . . . . » 77,26 »
15. Lumia Croce . . . . » 76,92 »
16. Cachia Maria . . . . . » 76,83 »
17. Chiapparo Rosa . . . . . » 76,53 »
18. Amoroso Teresa . . . . . » 75,83 »
19. Marrella Angela . . . . . » 75,33 »
20. Nellini Antonina . . . . . » 75,20 »
21. Profeta Maria Primavera . . » 75,17 »
22. Giamorone Carmela . . . » 75,03 »
23. Latona Angela » 75 — »
24. Lo Brutto Giuseppa, nata il 19 settembre 1928 » 74,33 »
25. Gucciardino Caterina, nata il 23 maggio 1930 . . . . . . » 74,33 »
26. Reina Francesca . . . . » 74,25 »
27. Scalzo Rosa » 74,12 »
28. Infantino Vincenza, nata il 12 marzo 1928 . . . . » 74 — »
29. Martorana Pasqua, nata il 1° dicembre 1928 . . . . punti 74 — su 150
30. Zirafa Rosaria, nata l'8 maggio 1930 . . . . . . » 74 — »
31. Rannisi Anna, nata il 16 agosto 1931 » 74 — »
32. Pintacorona Gaetana, nata il 12 dicembre 1935 . . . . . » 74 — »
33. Perrera Enrichetta . . . . » 73,58 »
34. Sacco Angela, coniugata, senza figli, nata il 22 novembre 1926 . » 73 — »
35. Merlo Raia Paola, coniugata, senza figli, nata il 31 gennaio 1928 . » 73 — »
36. Turco Enrica . . . . » 72,83 »
37. Chiotalo Rosa . . . . . . » 71,33 »
38. Colletti Rosa . . . . » 70,24 »
39. Sica Maria . . . . . . » 65,29 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 5 febbraio 1958

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 3389 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954, dichiarate idonee dalla apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta del Comune a fianco di ciascuna indicata:

1) Sorrentino Giuseppa, nata il 22 marzo 1921: Joppolo Giancaxio,

2) D'Angelo Maria, nata il 23 ottobre 1914: Alessandria della Rocca;

3) Mongiovì Filomena, nata il 16 ottobre 1928. Aragona, prima condotta,

4) Gracetta Giuseppa, nata il 12 febbraio 1928 · Lampedusa;

5) Ternini Cecilia, nata il 12 novembre 1924. Racalmuto, prima condotta

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 5 febbraio 1958

Il prefetto: QUERCI

(802)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n 20760 Div III/1, in data 9 aprile 1957, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1956,

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n 46193 del 19 settembre 1957,

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

N.	Candidato	Punti
1	Carella Franco	punti 54,07272
2.	Indrio Renato Angelo	» 53,04272
3	Rizzi Angelo	» 50,52909
4	Dellisanti Procopio	» 50,11682
5	Lemma Angelo Pompeo	» 49,83090
6	Vitti Dino	» 49,22091
7	Maglietta Giuseppe	» 48,80909
8	Fiore Sante	» 48,61363
9	Maggi Nicola	» 47,79545
10	Grittani Michele	» 47,19545
11.	Dadamo Ruggiero	» 47,17272
12	Patruno Arturo	» 47,07181
13	Musti Maria Berta	» 47,00000
14	Longo Nicola	» 46,93272
15	Grossi Giuseppe	» 46,87272
16	Colafelice Nicola	» 46,84636
17	Travisonni Pietro	» 46,79000
18.	Buonvino Michele	» 46,56727
19	Carrara Domenico	» 46,20909
20	De Santis Francesco	» 45,70727
21	Timpani Tito	» 45,45454
22	Mariani Giustiniano	» 45,19181
23	Teot Aldo	» 45,08181
24	Panepinto Ignazio	» 45,02909
25	La Pesa Mario	» 44,73818
26	Marcuccio Luigi	» 44,65818
27.	Cioffi Mario	» 44,39545
28	Di Lauro Guido Maria	» 44,20000
29	Barile Giuseppe	» 43,98909
30	Russo Salvatore	» 43,21818
31	De Florio Fulvio	» 41,95090
32	Resci Vincenzo	» 41,83181
33	Ricciardi Giovanni	» 41,17727
34	Bruno Domenico	» 40,86363
35	Leonetti Riccardo	» 40,63636
36	Larciprete Pasquale	» 40,32545
37.	Dipaola Donato	» 38,50000
38	Rana Francesco	» 37,89181
39	Stramandinoli Pasquale	» 37,69545
40	Di Lauro Lidia	» 37,33636
41	Gadaleta Caldarola Ignazio	» 37,16272
42	Rotella Elio	» 36,27818
43	Lapadula Raffaele	» 35,94545
44	Foletto Aldo	» 35,68181
45	Costa Italo Antonio	» 35,17727
46	Telpi Antonio	» 35,12363
47.	Tripoli Gaetano	» 35,09545
48.	Germinario Luigi	» 35,00909
49	Masciulli Leonardo	» 35,00000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 5 febbraio 1958

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data n 7072 con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n 20760 del 9 aprile 1957;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Indrio Renato Angelo, fu Pasquale: Altamura (prima condotta);

2) Rizzi Angelo, di Domenico: Barletta (prima condotta);

3) Dellisanti Procopio, fu Salvatore: Barletta (seconda condotta);

4) Lemma Angelo Pompeo, di Savino: Barletta (terza condotta);

5) Maglietta Giuseppe, di Agesilao: Bitritto;

6) Carella Franco, di Mauro: Canosa di Puglia (prima condotta);

7) Vitti Dino, fu Francesco: Modugno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 5 febbraio 1958

Il prefetto: CAPPELLINI

(803)

PREFETTURA DI AVELLINO

Conferma in carica della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto n 10500 del 25 febbraio 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 10500/3a-I, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice del cennato concorso;

Ritenuto che con provvedimento n 11865 in data 6 dicembre 1957, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'11 dicembre 1957, n. 306, sono state apportate delle modifiche al su indicato bando, aggiungendosi, a quelle già poste a concorso, le sedi di Flumeri e Volturara Irpina;

Viste le proposte fatte, per quanto di competenza, dalle predette Amministrazioni di Volturara e Flumeri, rispettivamente in date 18 e 24 gennaio 1958;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n 1265, nonchè gli articoli 9 e 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' integralmente confermata la Commissione giudicatrice del concorso, di cui in narrativa, costituita con decreto numero 10500/3a-I in data 5 agosto 1957, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 206 del 20 agosto 1957.

Le prove di esame si svolgeranno nei locali del pubblico macello di Avellino non prima di un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Avellino, addì 1° febbraio 1958

Il prefetto: D'ADDARIO

(817)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.